

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2056-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11ª Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato della Repubblica nella seduta del 12 aprile 1967

modificato dalla 14ª Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 maggio 1967 (V. Stampato n. 3991)

presentato dal Ministro della Sanità

(MARIOTTI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(BOSCO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 maggio 1967*

Modifica degli articoli 8, secondo e terzo comma, e 9, primo e terzo comma, della legge 6 agosto 1966, n. 625, concernente provvidenze in favore dei mutilati e invalidi civili

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, sono sostituiti dai seguenti:

« Il medico provinciale può designare in sua sostituzione a far parte della commis-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico:

« Il medico provinciale può designare in sua sostituzione a far parte della commis-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

sione, con funzioni di presidente, un funzionario medico dell'ufficio del medico provinciale o un ufficiale sanitario o un altro medico dell'ufficio comunale d'igiene ».

« Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate, su designazione del medico provinciale, da un funzionario del ruolo della carriera direttiva-amministrativa o da un impiegato del ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità o da un funzionario del ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno o da un funzionario della carriera direttiva dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o dal segretario del comune presso il cui ufficio sanitario ha sede la commissione ».

Art. 2.

Il primo e il terzo comma dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, sono sostituiti dai seguenti:

« Contro il giudizio delle commissioni sanitarie provinciali, l'interessato può ricorrere entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione alla commissione sanitaria regionale, costituita presso l'ufficio del medico provinciale del capoluogo della regione e composta dal medico provinciale, che la presiede, da un professore titolare di medicina legale e delle assicurazioni o da un docente universitario di medicina legale e delle assicurazioni, o da un medico specialista di medicina legale e delle assicurazioni, preferibilmente residenti in un comune della regione, da un ispettore medico del lavoro o da un altro medico designato dal capo dell'Ispettorato regionale del lavoro, da un medico designato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, da un medico designato

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

sione, con funzioni di presidente, un funzionario medico dell'ufficio del medico provinciale o un ufficiale sanitario o un altro medico dell'ufficio comunale d'igiene. Il medico provinciale è tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia parte della Commissione sanitaria regionale di cui all'articolo successivo ».

« *Identico* ».

Art. 2.

Identico:

« Contro il giudizio delle commissioni sanitarie provinciali, l'interessato può ricorrere entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione alla commissione sanitaria regionale, costituita presso l'ufficio del medico provinciale del capoluogo della regione e composta dal medico provinciale, che la presiede, da un professore titolare di medicina legale e delle assicurazioni o da un docente universitario di medicina legale e delle assicurazioni o da un medico specialista di medicina legale e delle assicurazioni, preferibilmente residenti in un comune della regione, da un ispettore medico del lavoro o da un altro medico designato dal capo dell'Ispettorato regionale del lavoro, da un medico designato dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

dall'Opera nazionale invalidi di guerra e da un medico designato, per il tramite dell'Ufficio regionale del lavoro, dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili ».

« Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del ruolo della carriera direttiva-amministrativa del Ministero della sanità ».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

da un medico designato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, da un medico designato dall'Opera nazionale invalidi di guerra e da un medico designato, per il tramite dell'Ufficio regionale del lavoro, dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili ».

« *Identico* ».